



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Deliberazione n. 63
In data 05/03/2024

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI VALORIZZAZIONE, MEDIANTE ALIENAZIONE O ALTRA FORMA DI VALORIZZAZIONE, PREVIA REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO CON IL COMUNE, DEI BENI TRASFERITI A TITOLO NON ONEROSO AI SENSI DELL'ART. 56 BIS DEL D.L. N. 69 2013 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 98 2013 (FEDERALISMO DEMANIALE), TRA I QUALI GLI IMMOBILI E O PORZIONI DI IMMOBILI SITI IN LOCALITA' BIBIONE, VIA ARIETE, OCCUPATI DA SOGGETTI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, INVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO ED INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROSPETTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STESSI DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS 33 2013 E S.M.I.

L'anno 2024 , addì 05, del mese di Marzo, alle ore 16:00 nella residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Maurutto Flavio	Sindaco	Presente
Grosseto Pier Luigi	Vice Sindaco	Presente
Zuppichin Elena	Assessore	Presente
Driusso Robertino	Assessore	Presente
Biasin Nicolino	Assessore	Presente
Colusso Vio Selena	Assessore	Presente

N. Presenti 6 N. Assenti 0

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Flavio Maurutto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI VALORIZZAZIONE, MEDIANTE ALIENAZIONE O ALTRA FORMA DI VALORIZZAZIONE, PREVIA REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO CON IL COMUNE, DEI BENI TRASFERITI A TITOLO NON ONEROSO AI SENSI DELL'ART. 56 BIS DEL D.L. N. 69 2013 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 98 2013 (FEDERALISMO DEMANIALE), TRA I QUALI GLI IMMOBILI E O PORZIONI DI IMMOBILI SITI IN LOCALITA' BIBIONE, VIA ARIETE, OCCUPATI DA SOGGETTI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, INVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO ED INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROSPETTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STESSI DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS 33 2013 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 56 bis del D. L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013 (c.d. federalismo demaniale) disciplina il trasferimento della proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, di beni immobili di proprietà dello stato indicati all'art. 5, lett. e), del D.Lgs. n. 85/2010 disciplinante l'*“attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

Dato atto che, in virtù di tale normativa, l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale del Veneto, in nome e per conto dello Stato, nel 2017 e nel 2018, ha trasferito al Comune di San Michele al Tagliamento i seguenti compendi immobiliari, tutti ricadenti nella località di Bibione del Comune di San Michele al Tagliamento, in Via Ariete e, in particolare:

- con decreto della Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio del 3.4.2017 prot. 2017/4969 è stato trasferito il compendio immobiliare denominato “Via Pubblica Parte Nord compresa tra Viale Aurora e Via Orsa Maggiore” identificato al Catasto Terreni del Comune di San Michele al Tagliamento con la particella 1569 del Foglio di mappa 49;
- con decreto della Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio del 3.4.2017 prot. 2017/4970 è stata trasferita la porzione del compendio immobiliare denominato “Via Pubblica Parte Sud lato Est” identificata al Catasto Terreni del Comune di San Michele al Tagliamento con la particella 1574 del Foglio di mappa 49;
- con decreto della Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio del 3.4.2017 prot. 2017/4971 è stato trasferito il compendio immobiliare denominato “Via Pubblica Parte Sud Lato Ovest” identificata al Catasto Terreni al Catasto Terreni del Comune di San Michele al Tagliamento con la particella 1571 del Foglio di Mappa 49;
- con decreto della Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio del 29.11.2018 prot. 2018/1845 il compendio denominato “Via Pubblica Parte Centrale tra Viale Aurora e Corso Europa” identificato al Catasto Terreni al Catasto Terreni del Comune di San Michele al Tagliamento con la particella 1570 del Foglio di mappa 49;

Rilevato che:

- l'art. 2 del D.lgs n. 85/2010 rubricato *“parametri per l'attribuzione del patrimonio”* dispone che *“l'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti”*;

- l'art. 4 del D.lgs n. 85/2010 rubricato *“status dei beni”* prevede al comma 1 che *“i beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'[articolo 111 del codice di procedura civile](#), entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni”*; al comma 2 che *“il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici*

e ambientali”; al comma 3 che “i beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze”;

- l'art. 56 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, rubricato “semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali”, al comma 10, prevede che “alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'[articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#)”;

- l'art. 9 del Dlgs. N. 85/2010, rubricato “disposizioni finali”, al comma 5, stabilisce che “le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite le modalità di applicazione del presente comma. Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta”;

Verificato che alcuni dei compendi immobiliari sopra indicati sono stati trasferiti dallo Stato all'Ente locale occupati da alcuni privati e, più specificamente, trattasi dei beni siti in Via Ariete, località Bibione, di cui alle particelle 1569, 1570 e 1574 del Fg. 49 del Catasto Terreni del Comune di San Michele al Tagliamento;

Viste:

- a) la deliberazione n. 332 del 11.12.2023, recante quale oggetto “atto di mero indirizzo per l'alienazione, previa regolarizzazione dei rapporti di credito con il Comune, degli immobili e/o porzioni di immobili siti in Bibione, Via Ariete, acquisiti dall'Ente ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 69/2013 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 98/2013 (federalismo demaniale) occupati da soggetti privati sin dal trasferimento”, con la quale, in attuazione della normativa sopra richiamata, la Giunta comunale ha dato atto della situazione occupazionale sopra riferita di alcuni degli immobili trasferiti all'Amministrazione Civica in virtù del federalismo demaniale; ha dato indirizzo agli Uffici preposti di inserire i mappali *de quibus* nell'approvando Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per poi procedere alla vendita, previa stima del prezzo di alienazione ed approvazione della stessa da parte dell'Agenzia del Demanio e, laddove necessario, al frazionamento degli immobili in questione; ha dato, infine, indirizzo ai competenti Servizi di regolarizzare il maturato e maturando credito dell'Ente nei confronti dei privati occupanti i compendi acquisiti con il federalismo fino all'alienazione dei mappali occupati, nonché di accantonare le somme dovute allo Stato dal Comune in virtù dei trasferimenti intervenuti con il federalismo demaniale e sopra elencati;
- b) la deliberazione n. 339 del 12.12.2023 recante quale oggetto “approvazione proposta del piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali da allegare al DUP 2024-2026” con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di approvare il Piano per le alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2024-2026 da allegare al DUP 2024-2026, nel quale venivano inseriti anche gli immobili di Via Ariete sopra indicati;
- c) la deliberazione n. 340 del 12.12.2023 recante quale oggetto “Documento Unico di programmazione 2024-2026. Adozione” con la quale la Giunta Comunale ha adottato, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (D.U.P.), che comprende altresì le deliberazioni relative alle programmazioni settoriali

riportate al suo interno nella sezione operativa, tra le quali la deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 12.12.2023 avente ad oggetto l'approvazione della proposta del piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali da allegare al DUP 2024-2026”;

- d) la deliberazione n. 88 del 18.12.2023 recante quale oggetto “*approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170 Dlgs 267/2000)*” con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, già adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 340 del 12.12.2023;

Atteso che il Servizio Patrimonio del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio si accinge a svolgere l'attività afferente i procedimenti amministrativi inerenti la valorizzazione, mediante alienazione o altra tipologia di valorizzazione conforme alla normativa vigente in materia, previa regolarizzazione dei rapporti di credito con il Comune, dei beni trasferiti col federalismo demaniale, comprensivi, fra gli altri, degli immobili e/o porzioni di immobili sopra indicati siti in località di Bibione del Comune di San Michele al Tagliamento, in Via Ariete ed identificati al Catasto Terreni del medesimo Comune con le particelle 1569, 1570 e 1574 del Fg. 49;

Attesa la notevole complessità dei procedimenti amministrativi citati, i quali comportano una molteplicità di adempimenti che investiranno più uffici del medesimo ente e/o addirittura uffici appartenenti ad Enti diversi, nonché la necessità di garantire la partecipazione procedimentale dei privati interessati, tenuto conto non di meno del carattere di novità dei procedimenti di cui trattasi (consistendo gli stessi nell'attuazione delle norme in materia di federalismo demaniale), nonché della diversità di tali procedimenti rispetto a quelli sin d'ora gestiti dal Servizio Patrimonio del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio dell'Ente;

Visto il “*Regolamento per il procedimento amministrativo*” vigente, e, in particolare l'art. 23, dello stesso provvedimento regolamentare rubricato “*termine complessivo e finale del procedimento*” il quale dispone nel modo seguente:

“I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento amministrativo.

Nel caso di procedimenti complessi che si articolano in più fasi autonome da affidarsi a distinti responsabili, i termini sono stabiliti con riferimento a ciascuna fase, con il conseguente effetto di successive comunicazioni effettuate agli interessati all'inizio di ciascuna parte del procedimento, che normalmente corrispondono all'avviso di indizione, ammissione, esito di un concorso o di una gara ed azione del provvedimento conclusivo. In tali comunicazioni vengono comprese le indicazioni essenziali relative al responsabile del procedimento di cui al precedente articolo 13. Per ciascuna fase del procedimento, la responsabilità del soggetto preposto ha inizio con l'affidamento dell'istruttoria stessa e termina con la predisposizione della comunicazione intermedia o del provvedimento finale alla medesima relativo.

La Giunta Comunale nello stabilire per ciascun procedimento il termine complessivo finale entro il quale dovrà essere emanato il procedimento, distingue:

- *il tempo massimo per l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento, salve le proroghe nei casi speciali previsti dal presente regolamento;*
- *il tempo massimo per l'emissione del provvedimento da parte del soggetto previsto da legge, statuto o regolamento: quando l'emissione del provvedimento è di competenza di un organo collegiale, il tempo massimo dev'essere valutato tenendo conto delle modalità di funzionamento di tale organo.*

Per gli atti e i provvedimenti che, secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soggetti a controllo, che integra l'efficacia del provvedimento, è computato nel termine complessivo ed è compreso in quello relativo alla adozione del provvedimento. Nel caso di richiesta di chiarimenti od elementi integrativi da parte dell'organo di controllo, il termine è prorogato fino alla decisione conclusiva di detto organo, che è comunicata all'interessato con la precisazione del motivo della dilazione del termine.

Le responsabilità relative alla completezza ed esattezza degli adempimenti prescritti ed al rispetto dei tempi stabiliti per l'istruttoria fanno carico al responsabile del procedimento.

Le responsabilità relative al provvedimento conclusivo ed al rispetto dei termini per la sua adozione fanno carico al soggetto o all'organo competente ad assumerlo”;

Richiamato l'art. 2 della Legge 241/1990 e s.m.i. rubricato “*conclusione del procedimento*” il quale prevede che: “*Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.*

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione”;

Richiamato l'art. 7 della L. n. 69/2009 recante “*disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile*”, rubricato “*certezza dei tempi di conclusione del procedimento*”, (che ha modificato l'art. 2 predetto della L. n. 241 del 1990 e s.m.i. attribuendo allo stesso l'attuale formulazione testuale), il quale prevede al comma 3 che “*le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato [articolo 2 della legge n. 241 del 1990](#) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge*”;

Considerato, pertanto, che l'Ente locale in virtù delle disposizioni normative sopra richiamate, può determinare, tenendo conto della sostenibilità dei tempi dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità di alcuni procedimenti, termini di conclusione del procedimento amministrativo non superiore a 90 giorni o, in alcuni casi, non superiori a 180 giorni;

Atteso che il Regolamento dell'Ente vigente sul procedimento amministrativo demanda alla Giunta Comunale, in quanto materia che attiene all'organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed applicativa degli indirizzi già approvati dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione di approvazione del Regolamento sul procedimento amministrativo, il compito di individuare, su istruttoria e indicazione dei singoli settori amministrativi competenti per materia, i termini, non superiori a 90 giorni o non superiori a 180 giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti del Comune che non possono concludersi entro 30 giorni;

Ritenuto di determinare per i procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Patrimonio del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio afferenti la valorizzazione, mediante alienazione o altra tipologia di valorizzazione conforme alla normativa vigente in materia, previa regolarizzazione dei rapporti di credito con il Comune, dei beni trasferiti col federalismo demaniale, (comprensivi, fra gli altri, degli immobili e/o porzioni di immobili siti in località di Bibione del Comune di San Michele al Tagliamento, in Via Ariete ed identificati al Catasto Terreni del medesimo Comune con le particelle 1569, 1570 e 1574 del Fg. 49), stante la complessità, peculiarità e novità dei medesimi, un termine di conclusione non superiore a 180 giorni;

Richiamato, altresì, il Dlgs. n. 33/2013 disciplinante il “*riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” che prevede all'art. 35, rubricato “*obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*”, l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni nel proprio sito istituzionale, nella sezione di Amministrazione Trasparente, di una serie di dati per ciascuna tipologia di procedimenti di propria competenza ed più precisamente delle seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio titolare del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali

rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio online, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

Viste inoltre le disposizioni del comma 9 dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i. rubricato “*conclusione del procedimento*”, secondo le quali “*la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*”

L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato”;

Atteso che le disposizioni normative contenute nell'art. 2, comma 9, della L. n. 241/1990 e s.m.i., sono volte ad assicurare forme di tutela contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché al riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

Considerato ancora che la normativa attualmente vigente in materia ha previsto la possibilità che tale potere sostitutivo sia attribuito non solo ad una figura apicale, ma anche ad una unità organizzativa, e (soprattutto) che esso sia attivato d'ufficio, oltre che su istanza di parte;

Preso atto dunque del fatto che le richiamate disposizioni prevedono in ciascuna amministrazione una sorta di “commissariamento interno” del soggetto, titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale, che non osservi i termini prescritti, attribuendo il potere sostitutivo al soggetto individuato dalla inerente normativa, a conferma del principio generale di distinzione tra le competenze della sfera politica e quelle riconducibili alla sfera gestionale;

Considerata la necessità di individuare per i procedimenti amministrativi che il Servizio Patrimonio del

Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio si accinge a trattare con riguardo ai beni demaniali trasferiti sopra meglio descritti il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i., nonché il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9, della medesima Legge, nonché tutte le ulteriori informazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente;

Ritenuto di individuare nel Dirigente del Settore Pubblici e Gestione del Patrimonio il Responsabile dei procedimenti amministrativi in argomento;

Ritenuto opportuno individuare nel Segretario Generale dell'Ente, nell'esercizio delle sue funzioni apicali, ex art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9 della L. n. 241/1990, stante la sua figura di garanzia che meglio si presta ad assolvere a tale incombenza, attesa la sua trasversalità rispetto alle diverse articolazioni dell'Ente e valutato che nell'esplicazione delle sue attività lo stesso assume la veste di dirigente *ad acta*, munito di pieni poteri gestionali e come tale legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio, logistico ed operativo delle articolazioni organizzative competenti per materia;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 88 del 18.12.2023, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)";
- la deliberazione consiliare n. 94 del 28.12.2023, avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE";

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 17.01.2024, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 31.01.2024, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2024-2026";

Visto il decreto sindacale n. 84/2023 con cui sono state conferite al sottoscritto Arch. Wanda Antoniazzi le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;

Dato atto che in capo ai dirigenti competenti ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, rispettivamente, del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio e del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, espressi in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, di:

- di determinare per i procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Patrimonio del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio afferenti la valorizzazione, mediante alienazione o altra tipologia di valorizzazione conforme alla normativa vigente in materia, previa regolarizzazione dei rapporti di credito con il Comune, dei beni trasferiti col federalismo demaniale, (comprensivi, fra gli altri, degli immobili e/o porzioni di immobili siti in località di Bibione del Comune di San Michele al Tagliamento, in Via Ariete ed identificati al Catasto Terreni del medesimo Comune con le particelle 1569, 1570 e 1574 del Fg. 49), stante la complessità, peculiarità e novità dei medesimi, un termine di conclusione non superiore a 180 giorni;

- di individuare nel Dirigente del Settore Pubblici e Gestione del Patrimonio il Responsabile dei procedimenti amministrativi in argomento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i.;
- di individuare nel Segretario Generale il titolare del potere sostitutivo per detti procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2, comma 9, della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- di demandare agli uffici preposti la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alle "*disposizioni generali*", in "*atti generali*", tra i "*regolamenti dell'Ente*" e qui a seguito del "*Regolamento per il procedimento amministrativo*" attualmente vigente;
- di demandare agli uffici preposti la predisposizione del prospetto recante le informazioni relative a detti procedimenti amministrativi di cui all'art. 35 del Dlgs. n. 33/2013 che devono essere rese pubbliche nel rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione di Amministrazione Trasparente di tale prospetto nella sezione dedicata alle "*attività e procedimenti*", nella sottosezione "*tipologie di procedimento*".

Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: OGGETTO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI VALORIZZAZIONE, MEDIANTE ALIENAZIONE O ALTRA FORMA DI VALORIZZAZIONE, PREVIA REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO CON IL COMUNE, DEI BENI TRASFERITI A TITOLO NON ONEROSO AI SENSI DELL'ART. 56 BIS DEL D.L. N. 69 2013 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 98 2013 (FEDERALISMO DEMANIALE), TRA I QUALI GLI IMMOBILI E O PORZIONI DI IMMOBILI SITI IN LOCALITA' BIBIONE, VIA ARIETE, OCCUPATI DA SOGGETTI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, INVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO ED INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROSPETTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STESSI DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS 33 2013 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
05/03/2024

Il Dirigente del Settore
F.TO ARCH. WANDA ANTONIAZZI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: OGGETTO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI VALORIZZAZIONE, MEDIANTE ALIENAZIONE O ALTRA FORMA DI VALORIZZAZIONE, PREVIA REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO CON IL COMUNE, DEI BENI TRASFERITI A TITOLO NON ONEROSO AI SENSI DELL'ART. 56 BIS DEL D.L. N. 69 2013 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 98 2013 (FEDERALISMO DEMANIALE), TRA I QUALI GLI IMMOBILI E O PORZIONI DI IMMOBILI SITI IN LOCALITA' BIBIONE, VIA ARIETE, OCCUPATI DA SOGGETTI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, INVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO ED INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROSPETTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STESSI DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS 33 2013 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
05/03/2024

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 05/03/2024 n.63 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Flavio Maurutto

IL Segretario GENERALE

F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 21/03/2024, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 11/03/2024

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 11/03/2024

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 11/03/2024

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

DATA FIRMA: 11/03/2024 12:47:04

IMPRONTA: 64633765636435616366343636313361303639653637336363626332393065636231393239613334